

(N. 656-C)
(Doc. XCI-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1949 (V. Stampato N. 627)

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 novembre 1949

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 627-B)

Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio dell'11 gennaio 1950)

e

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950 (V. Documento VI, N. 3)

d'iniziativa del Deputato RESCIGNO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 FEBBRAIO 1950

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352,
concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.

Comunicate alla Presidenza il 14 e il 16 marzo 1950

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'impossibilità, nell'immediato dopoguerra, di provvedere con regolari concorsi alle numerose vacanze verificatesi nei gradi inferiori della magistratura, si attribuì al Ministro di grazia e giustizia, con decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, la temporanea facoltà di conferire, con le rigorose e tassative modalità di cui appresso, e limitatamente alla metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici, le funzioni di pretore, di giudice e di sostituto procuratore:

1° ai dottori in giurisprudenza che avessero conseguita la laurea con voti 110 e riportata, negli esami speciali, una media non inferiore a 27;

2° ai laureati con voti 99, con media non inferiore a voti 24 negli esami speciali, e con un triennio di effettivo esercizio della professione di procuratore legale;

3° ai vicepretori onorari con tre anni di servizio.

Con successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1601, furono assunti, con le stesse modalità, omesso il limite di età, i laureati profughi della Venezia Giulia e pochissimi altri laureati ai quali erano state conferite le funzioni giudiziarie dal Governo Alleato.

Il numero iniziale dei predetti incaricati fu di circa 200, pari a quello dei posti disponibili di aggiunto giudiziario, ma tale numero si elevò a circa 260 in conseguenza delle nuove assunzioni predette.

Con l'articolo 4 del cennato decreto luogotenenziale si era stabilito:

a) che dopo almeno tre anni di lodevole ed ininterrotto servizio, gli incaricati, che non avessero superato il 40° anno di età, sarebbero stati ammessi, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, ad un *concorso speciale*, ad essi riservato per conseguire il grado nono

di aggiunto giudiziario, concorso che si sarebbe dovuto svolgere con le stesse modalità dell'esame pratico per aggiunto prescritto per gli uditori;

b) che tale concorso speciale sarebbe svolto dopo espletato quello che avrebbero sostenuto gli uditori, che sono stati nominati in seguito, con decreto ministeriale 30 ottobre 1948, per quanto il concorso per tali uditori fosse stato bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre successivo. Non prima quindi del 1950-51, si sarebbe potuto indire il concorso speciale per gli incaricati, e cioè dopo un quadriennio od un quinquennio, anziché dopo un triennio, dal conferimento del loro incarico.

Ad ovviare a tali inconvenienti, intese il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Rescigno, il 20 giugno 1949. Si propose, all'uopo, la soppressione del limite di età dei candidati e del numero dei posti già stabilito in 200, l'ammissione degli incaricati all'esame pratico per aggiunto giudiziario contemporaneamente agli uditori nominati nel 1948 con facoltà di ripetere gli esami dopo un biennio e per una volta sola, al pari degli uditori (articolo 136 Ordinamento giudiziario), riservata a costoro la precedenza in graduatoria.

La III Commissione della Camera dei deputati non solo approvò, l'11 ottobre 1949, in sede deliberante, tale disegno di legge, ma ritenne equo proporre l'estensione dello stesso trattamento all'esiguo numero di 14 vicepretori onorari ai quali erano già state conferite le funzioni di uditore a' sensi dell'articolo 32 dell'Ordinamento giudiziario. Nella seduta del 25 novembre successivo la Commissione 2ª del Senato approvò il disegno di legge con alcuni emendamenti all'articolo 1. Si ritornava, così, all'esame della III Commissione della Camera

che approvava definitivamente la legge nella seduta del 16 dicembre ultimo scorso.

Avvalendosi della facoltà stabilita dall'articolo 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, con messaggio alle Camere, in data 11 gennaio corrente anno, invitava il Parlamento ad un nuovo esame della legge *de qua* ravvisando in essa l'inosservanza dell'articolo 106 della Carta costituzionale che dispone: «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso». Rilevava, all'uopo, «che gli incaricati di funzioni giudiziarie contemplati nel decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, ed i vicepretori onorari indicati nel secondo comma dell'articolo 32 del vigente ordinamento giudiziario, non siano da considerarsi appartenenti alla magistratura ordinaria, ma soltanto investiti di un incarico temporaneo e precario, di funzioni giudiziarie, sicchè la loro immissione nella magistratura ordinaria costituirebbe «nomina di magistrati» per conseguire la quale, il citato precetto costituzionale è lungi dall'appagarsi di un esame di idoneità che non comporti quella valutazione comparativa la quale, insieme al limite prestabilito del numero dei posti da conferire, caratterizza il reclutamento per concorso».

Su analogo parere della III Commissione, la Camera dei deputati, ottemperando all'invito del Capo dello Stato, procedeva, nella seduta del 16 febbraio u. s., al riesame della legge, sopprimendo il primo capoverso dell'articolo 1 (estensione ai vicepretori onorari, con funzioni di uditori, della facoltà di ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto), ed approvando tutte le altre disposizioni.

A questa Commissione non è sfuggita la delicatezza della questione interpretativa della Costituzione, questione che era stata già deliberata in occasione della precedente discussione in tutti i suoi profili. La Commissione non trova difficoltà a seguire, per la revisione del disegno di legge, il criterio adottato dalla Camera dei deputati, ma ritiene che sia indispensabile introdurre qualche ulteriore emendamento che renda il disegno di legge meglio aderente non soltanto alla Costituzione, ma anche alla legge, in forza della quale gli incaricati di funzioni giudiziarie hanno iniziato il loro servizio.

Nel primo comma dell'articolo 1 del testo che la vostra Commissione vi propone, due

punti sono stati emendati: a) l'espressa indicazione che gli incaricati delle funzioni giudiziarie sono chiamati a sostenere un «concorso speciale» perchè sia adempiuta — da parte loro, e da parte del legislatore — la condizione posta dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352 perchè agli incaricati siano attribuite la nomina e le funzioni di aggiunto giudiziario; b) la precisa indicazione dei posti messi a concorso, con un congruo aumento (in complesso 265).

La Commissione si è, tuttavia, preoccupata che la nomina ad aggiunti giudiziari degli incaricati equiparati di fatto agli uditori, non sia ulteriormente ritardata. A questa finalità mira il primo emendamento del secondo comma, il quale stabilisce che il concorso speciale si svolga *subito dopo* l'esame per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati col decreto ministeriale 30 ottobre 1948, e cioè fra pochi mesi. Il secondo emendamento contempera — sempre in conformità del su ripetuto decreto legislativo dell'aprile 1946 — le esigenze del concorso con quelle delle modalità di un esame di carattere pratico, qual'è quello per la promozione ad aggiunto giudiziario. Si dispone, pertanto, nel secondo comma dell'articolo 1 che le materie, sulle quali l'esame di concorso si svolge, sono quelle indicate per l'esame di uditore giudiziario (in più quindi si richiedono soltanto nozioni di diritto romano, di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale, che ogni magistrato ha l'imprescindibile dovere di conoscere) ma il numero delle prove scritte e il modo di svolgimento — sotto forma di sentenza — sono quelli indicati per l'esame di aggiunto giudiziario, stabiliti dalle norme dell'Ordinamento giudiziario espressamente richiamate.

Gli articoli 2 e 3 sono presi integralmente dal progetto approvato dalla Camera dei deputati.

Restano da dire poche parole sul comma riguardante alcuni — la minima parte — dei vicepretori onorari con incarico di supplenza, che si trovano, a differenza dei loro colleghi, in condizione specialissima. Costoro, pur avendo ottenuta la nomina ad incaricati di funzioni giudiziarie a norma del ripetuto decreto legislativo del 1946, non si sono avvalsi della nomina per avere superato i limiti di età di cui al-

l'articolo 4 dello stesso decreto, ma hanno continuato ininterrottamente le loro funzioni. Essi hanno sostanzialmente lo stesso doppio titolo richiesto ai loro colleghi per affrontare il concorso speciale. È sembrato alla Commissione che non sarebbe stato equo fare a loro un trattamento diverso proprio nel momento in cui con una legge si sistema definitivamente la posizione dei loro colleghi. La Commissione, pertanto, vi propone di applicare anche ad essi le suindicate disposizioni stabilite per gli altri incaricati di funzioni giudiziarie.

La Commissione non poteva omettere di

tenere conto della situazione economica in cui verranno a trovarsi quei vice-pretori onorari ai quali sono state attribuite le funzioni di uditore e che per effetto di questa legge devono lasciarle; ed ha ritenuto che fosse equo proporre al Senato di invitare il Governo ad esaminare e presentare al Parlamento i provvedimenti che saranno riconosciuti più congrui per consentire ai detti vice-pretori di riprendere la professione forense senza gravi scosse economiche

VARRIALE, *relatore per la maggioranza.*

(14 marzo 1950).

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI — La minoranza della vostra Commissione ritiene, per considerazioni e di diritto e di opportunità, che non sia il caso di modificare il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, dopo il messaggio del Presidente della Repubblica.

La proposta di legge di iniziativa del deputato Rescigno, quale era stata formulata al momento della sua presentazione all'altro ramo del Parlamento, si limitava ad affrontare la questione degli incaricati di funzioni giudiziarie, che avevano lodevolmente esercitato senza interruzioni le funzioni stesse e che derivavano la nomina dal decreto-legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

Il progetto nella sua sostanza non aveva trovato pressochè opposizioni ed era stato appoggiato dal Ministro di grazia e giustizia. Discussioni invece erano sorte in merito ad un emendamento, che — insieme a quello degli incaricati di funzioni giudiziarie — voleva risolvere anche il problema dei vice pretori onorari con funzioni di uditori giudiziari (articolo 32, secondo comma, del regio decreto 10 gennaio 1941, n. 12).

Nella discussione davanti alla competente Commissione della Camera, lo stesso proponente e relatore aveva espresso la preoccupazione che questo emendamento — inserito senza troppa ragione nel progetto di legge — potesse violare, se fosse stato accolto, la norma dell'articolo 106 della Costituzione, per la quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Facendo proprie queste preoccupazioni, il Ministro Grassi aveva dichiarato che per la serietà della magistratura non credeva che si potesse accettare una proposta incostituzionale, e ad ogni modo contraria all'ordinamento giudiziario.

Nonostante questi dubbi e queste opposizioni, anche l'emendamento venne approvato.

Le stesse preoccupazioni di carattere costituzionale emersero nella discussione svoltasi il 25 novembre 1949 nella Commissione di giustizia del Senato riunita in sede deliberante.

Mentre tutti si espressero d'accordo circa gli incaricati, dissensi sorsero circa la costituzionalità dell'emendamento, che finì peraltro con l'essere accolto.

In seguito al messaggio indirizzato dal Presidente della Repubblica alle Camere, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, l'altro ramo del Parlamento riassunse in esame la questione, riconoscendo che indubbiamente la parte della proposta di legge, che era stata introdotta durante la discussione e che rifletteva i vicepretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, non poteva reggere all'eccezione di incostituzionalità. Ma affermò che per gli incaricati di funzioni giudiziarie, la precedente decisione poteva essere confermata, perchè nessuna eccezione di incostituzionalità le si poteva opporre. Osservò il relatore proponente Rescigno che l'articolo 106 della Costituzione va indubbiamente osservato nelle nomine dei magistrati, che avvengono posteriormente alla sua entrata in vigore, mentre le nomine dei magistrati avvenute antecedentemente, dovevano essere regolate dalle norme allora in vigore, e, nel caso in esame, dal decreto-legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352. Aggiunse il relatore che le nomine, di cui si discute, erano avvenute a seguito di un vero e proprio concorso per titoli, contenente tutti gli elementi tipici, che costituiscono, secondo la dottrina, l'essenza dei concorsi esterni, di carattere generale, sulla base di elementi precostituiti e cioè di titoli obbligatori e facoltativi e dell'esame comparativo della cultura e delle attitudini degli aspiranti.

Ricordò che attraverso ad una simile procedura, e in un vero concorso per titoli, gli

aspiranti erano stati immessi nel corpo della magistratura. Il concorso per aggiunto, riservato agli incaricati dall'articolo 4 del decreto-legislativo 30 aprile 1946, n. 352, altro non era che il normale esame pratico per aggiunto giudiziario previsto dagli articoli 133, 134 e 135 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e cioè un semplice esame interno.

A queste argomentazioni del relatore altre ne aggiunsero vari oratori intervenuti nella discussione davanti alla Camera. Questa, con 297 voti contro 55, approvò la legge nel testo sottoposto poi all'esame della vostra Commissione. Tale testo in sostanza soppresse tutto ciò che riflette i vice-pretori onorari e riprodusse senza modifiche tutto il resto di quanto i due rami del Parlamento avevano in precedenza concordemente deliberato.

È opportuno a questo proposito avere presente che — prima del messaggio presidenziale — la Camera aveva avuto due volte in esame il progetto: esso era stato approvato una prima volta dalla sua III Commissione in sede deliberante l'11 ottobre 1949; la II Commissione del Senato, pure in sede deliberante, lo aveva approvato il 25 novembre 1949, apportandovi alcune modifiche, che erano poi state accolte della III Commissione della Camera — sempre in sede deliberante — il 16 dicembre.

Preceduta da questa elaborazione legislativa la discussione nell'altro ramo del Parlamento si accentrò sulla questione della costituzionalità, così come l'aveva posta il Presidente della Repubblica, senza tornare a dibattere i dettagli della riforma.

Come si è detto, essa si concluse con la eliminazione totale della parte concernente i vice-pretori onorari e con la conferma dell'altra parte del progetto.

Ora la minoranza della vostra Commissione pensa che negli stessi termini convenga che si mantenga la nuova decisione del Senato,

determinata dal messaggio del Presidente della Repubblica, che si impenna tutto sulla questione se le norme precedentemente deliberate ottemperassero o meno al precetto dell'articolo 106 della Costituzione. E siccome dalla discussione in seno alla Commissione risultò dall'una parte il riconoscimento che a quel precetto non ottemperava il primo capoverso dell'articolo 1 (quello relativo ai vice-pretori onorari) e dall'altra la persuasione che vi ottemperasse il resto delle disposizioni, così la minoranza della Commissione ritiene che unicamente in queste linee convenga contenere la presente decisione, così come ritenne esattamente l'altro ramo del Parlamento.

Rientrare nuovamente nell'esame di merito delle proposte, inserire nelle stesse nuovi emendamenti prima non deliberati, non pare alla minoranza della Commissione nè logico nè opportuno. Tutto questo potrebbe anzi dare l'impressione di voler inserire nella legislazione per altra via la precedente decisione, anche nella parte, di cui si deve inevitabilmente riconoscere il vizio di incostituzionalità.

Tanto più che — date le convinzioni espresse da alcuni degli oratori nella discussione svoltasi ultimamente alla Camera — pare dubbio che questa possa aderire oggi alla nuova impostazione, che la maggioranza della Commissione intende dare alla legge. Ora sarebbe deplorabile — a giudizio della minoranza — che il messaggio del Capo dello Stato finisse col determinare un conflitto tra i due rami del Parlamento e proprio finisse col determinarlo su nuove modifiche, che da parte del Senato si volessero apportare ad un progetto approvato senza contrasti qualche mese fa.

Si conclude perciò proponendo che si accetti senza modifiche il testo approvato dalla Camera

BOERI, relatore per la minoranza

(16 marzo 1950)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134, e 135 del vigente ordinamento.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Gli incaricati di funzioni giudiziarie, che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza essere ammessi senza limiti di età ad un concorso speciale per il conferimento di 265 posti di aggiunto giudiziario.

A tale concorso potranno essere ammessi anche i vice-pretori onorari con incarichi di supplenza di uditori, i quali — pure avendo ottenuta la nomina ad incaricati di funzioni giudiziarie a norma del citato decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 — non si siano avvalsi di tale nomina, per avere superati i limiti di età di cui all'articolo 4 del decreto stesso, ed abbiano continuato ad esercitare le funzioni di supplenza indicate nel secondo comma dell'articolo 32 del vigente ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

Il concorso avrà luogo subito dopo l'esame per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto 30 ottobre 1948, e si svolgerà sulle materie indicate dal decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974, secondo le norme e con le modalità stabilite negli articoli 133, 134, 135, 136, 137 e 138 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, numero 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.

Art. 3.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.